

mento dei corpi militari della Regia marina (*Stampato*, n. 1465-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Come si rileva dalla relazione dell'onorevole camerata Barengi, l'articolo 6 della presente legge, d'intesa con la onorevole Giunta del bilancio, è stato soppresso. In conseguenza è necessario portare all'articolo 3, penultimo capoverso, una variazione, togliendo le parole « se il grado venne loro conferito in tempo di guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo?

BARENGHI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora il Governo accetta la soppressione, proposta dalla Commissione, dell'articolo 6, purchè nell'articolo 3, penultimo capoverso, siano soppresse le parole: « se il grado venne loro conferito in tempo di guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale ». E la Commissione consente.

Daremo, dunque, lettura degli articoli nel testo così modificato.

ART. 1.

Nel testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, è aggiunto, dopo l'articolo 7, il seguente articolo 7-bis:

« Per gli ufficiali della Regia marina comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando e servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 62 del testo unico di cui all'articolo precedente modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 62. — « Il Ministro per la marina ha facoltà insindacabile di collocare in soprannu-

numero dei quadri organici un Ammiraglio di divisione o un Contrammiraglio all'anno, fino ad un massimo complessivo di tre. Gli ufficiali Ammiragli da collocare in soprannumero possono essere scelti fra tutti quelli che rivestono tali gradi in servizio permanente, esclusi soltanto quelli che siano designati per l'avanzamento dalla Commissione speciale, se Ammiragli di divisione, o iscritti in quadro di avanzamento, se Contrammiragli, e quelli che debbano lasciare il servizio per età entro un anno dalla data del provvedimento.

« Il Ministro per la marina può chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ufficiale Ammiraglio da collocarsi in soprannumero, alla Commissione speciale di cui all'articolo 61.

« Gli Ammiragli di divisione ed i Contrammiragli collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, od a riposo, a seconda della loro idoneità.

« Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame, salvo il disposto dall'articolo 31 del presente testo unico ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3, modificato come già è stato detto dall'onorevole Ministro.

Art. 3.

L'articolo 65 del testo unico citato negli articoli precedenti e modificato con l'articolo 10 della legge 30 maggio 1932, n. 593, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 65. — « Il grado di Ammiraglio di Armata può essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

« In pace può essere conferita soltanto la carica di Ammiraglio di Squadra designato di Armata ad Ammiragli di Squadra che abbiano comandato per almeno un anno una squadra navale, indipendentemente da ogni considerazione di anzianità. La nomina alla carica è fatta con decreto Reale su proposta